



Tribunale di Bari

Dirigenza Amministrativa

Piazza Enrico De Nicola, 1 – 70123 Bari

Tel. 0805298383 – Fax. 0805741359 - e-mail tribunale.bari@giustizia.it

Prot. n. 3465

Bari, 3/5/2023

Ai Direttori
Ai Funzionario Contabile
Ufficio del Funzionario Delegato Spese di
Giustizia
e, p.c. Ai Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati

SEDE

Oggetto: efficacia dei decreti di liquidazione del compenso del difensore a seguito di decreto di ammissione ai sensi dell'articolo 112 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 115/2002

Si trasmette la circolare ministeriale prot. n. 0091655.U del 28.4.2023, riguardante l'argomento di cui all'oggetto, con la quale la competente Direzione Generale del Ministero ha ribaltato il proprio orientamento in precedenza espresso stabilendo che anche in caso di revoca, con effetto retroattivo, del decreto di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, il funzionario Delegato per le Spese di Giustizia sia tenuto al pagamento delle somme riconosciute con provvedimento di liquidazione, purché divenuto esecutivo, precedentemente emesso a favore del difensore.

Non risulta superfluo sottolineare che anche in tali casi resta ferma in capo alla cancelleria l'attività di recupero a carico della parte obbligata, individuata dal magistrato a conclusione del processo, delle spese già pagate con anticipazione a carico dell'Erario o, comunque d'ufficio in sede di rivalsa.

La circostanza che "cambio di rotta", sulla scorta dei plurimi arresti giurisprudenziali in tal senso, sia avvenuto "per ovviare al pericolo di contenziosi che vedano soccombente il Ministero della Giustizia con ulteriore aggravio finanziario", comporta che le disposizioni ministeriali trovano applicazione con riguardo a tutti i decreti per i quali sia intervenuta revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dell'anno a cui gli stessi si riferiscono.

I destinatari della presente nota sono invitati a diffondere la presente e quanto ad essa allegato al personale interessato non direttamente notiziato.

Il presidente del Consiglio dell'Ordine, ove lo ritenga opportuno, potrà portare a conoscenza dei propri iscritti le nuove direttive impartite.

Il Dirigente Amministrativo
Carlo Lucio dello Russo

VISTO, *ai magistrati professionali e al servizio di giustizia*
del Tribunale e dell'Ufficio del G. d. P. di Bari
Bari, 2/5/23
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Alfonso Appalardo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

TRIBUNALE DI BARI PRESIDENZA
2 - MAG. 2023
N. 326 PROT.
TRIBUNALE DI BARI SEGRETARIA DIRIGENZA
- 3 MAG. 2023
N. PROT.

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

e. p.c.

Al Sig. Capo del Gabinetto del Ministro
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
All'Ispettorato generale

Oggetto: Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con efficacia ex nunc intervenuta successivamente all'emissione del decreto di pagamento in favore del difensore. CIRCOLARE

È pervenuto a questa Direzione generale un quesito con il quale è stato chiesto di verificare la perdurante validità della nota prot. DAG n. 32421.U del 18.2.2020 avente ad oggetto gli effetti della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul pagamento delle spettanze dell'avvocato, in considerazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

Attesa la portata generale della questione, si ritiene utile informare tutti gli uffici giudiziari in ordine alle determinazioni cui è giunta questa Direzione generale.

Con la citata nota DAG n. prot. 32421.U del 18.2.2020, questa Direzione generale aveva ritenuto che "... in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell'avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione sia ormai divenuto definitivo".

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851 - prot.dagi@giustiziacert.it
ufficiocivile.dginterni.dagi@giustizia.it

Tuttavia, la giurisprudenza ha, negli ultimi anni, consolidato l'orientamento secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione, anche quando pronunciato con effetto retroattivo (comb. disp. art. 114, comma 2, e art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n.115/2002), non è suscettivo di porre nel nulla il decreto di liquidazione già emesso in favore del difensore della parte (inizialmente) ammessa, laddove quest'ultimo - configurando un provvedimento di natura giurisdizionale, impugnabile con l'apposito strumento dell'opposizione (art. 170 d.P.R. n.115.2002) - in quanto non impugnato, sia passato in giudicato e debba dirsi ormai irretrattabile.

In particolare, si è evidenziato che il provvedimento di ammissione a patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto (provvisoriamente) ammesso, sebbene disciplinati nello stesso Testo unico, operino su due piani diversi e siano soggetti ad autonoma disciplina, si da doversi escludere che la revoca del primo si riverberi sul secondo, laddove divenuto irretrattabile per omessa impugnazione nei termini di legge.

Tanto si afferma inequivocabilmente nella sentenza Corte di Cassazione sez. IV penale del 29 aprile 2019 n. 17668, i cui passi salienti meritano di essere qui riportati:

"[omissis]...una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica. [omissis] ... il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. Deve pertanto riconoscersi la estraneità all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto, soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso in specie laddove il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione.

[omissis] L'art. 112, comma 1, lett. d) TU spese di giustizia prevede la revoca di ufficio su richiesta dell'ufficio finanziario competente del provvedimento di ammissione e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. In tale ipotesi la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2) e le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato (d.P.R. n. 115 del 2012, art. 111).

[omissis] se è lo stesso legislatore del TU spese di giustizia a prevedere che, in tutte le ipotesi di efficacia retroattiva della revoca del provvedimento di ammissione, il recupero debba intervenire nei confronti dell'imputato, risulta logico inferire, in accordo con le altre norme di sistema che disciplinano il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore (e la sua opposizione), che quest'ultimo rimanga intangibile nei suoi caratteri di stabilità ed esecutività (salvo le eventuali opposizioni sull'an e sul quantum liquidatur presentate dalle parti)".

I principi sopra enunciati risultano ormai ripetuti in un consistente numero di sentenze della Corte di nomofilachia; meritano di essere ricordate le pronunce della Cassazione penale sez. IV, 27/03/2019, n.21394; Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.17225; Cassazione civile sez. VI - 18/02/2022, n. 5458 (ove si legge in motivazione: "Il giudice di rinvio, nel decidere sull'opposizione proposta dall'avvocato ***, dovrà altresì considerare l'ulteriore consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nell'espletamento dell'incarico non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l'operatività degli effetti della eventuale revoca del

provvedimento di ammissione disciplinati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 (Cass. civ. Sez. 6-2, 18/01/2017, n. 1196; Cass. civ. Sez. 6-2, 06/06/2014, n. 12795; Cass. Sez. 1, 30/05/2008, n. 14594; arg. anche da Corte Cost. 24 settembre 2015, n. 192)” e ancora: “Le Sezioni Penali di questa Corte, peraltro, precisano che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto del D.P.R. 30 maggio 2002, artt. 111 e 112, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. Pen. Sez. 4, 15/12/2020, dep. 16/03/2021, n. 10159; Cass. Pen. Sez. 4, 14/02/2019, dep. 29/04/2019 n. 17668)”.

In sintesi, a fronte dell’ormai consolidato orientamento assunto, in tema, dalla giurisprudenza di legittimità, risulta ampiamente superato il più risalente orientamento, sul quale si fondavano le prescrizioni impartite da questo Ufficio.

Ragion per cui, per ovviare al pericolo di contenziosi che vedano soccombente il Ministero della giustizia con ulteriore aggravio finanziario, questa Direzione generale ritiene di uniformarsi ai principi sopra enunciati.

Pertanto, anche a fronte della revoca, con effetto retroattivo, del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, il provvedimento di liquidazione precedentemente emesso a favore del difensore e non oppugnato, in quanto irretrattabile, deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia, con contestuale recupero, dell’importo erogato, nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio.

Si invita le SS.LL. di portare la presente circolare a conoscenza di tutti gli Uffici.

Cordialità.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo

Firmato digitalmente
da MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Da: Tribunale BARI DIRIGENZA <dirigenza.tribunale.bari@giustizia.it>
Inviato: mercoledì 3 maggio 2023 15:01
A: Giulia Calderoni; Giacinto Genco; Lucianna Puoci; Concetta Fiorentini; Angela Maria Stefania Calzone; Carmelo Roberto Dipasquale; Maria Luisa Tedesco; Marina Ferrari; Roberta Zambellini; Ippolita Valla; Lucrezia Palumbo; Paola Ditillo
Cc: info@ordineavvocati.bari.it
Oggetto: efficacia dei decreti di liquidazione del compenso del difensore a seguito di decreto di ammissione ai sensi dell'articolo 112 comma 1 lett. d) DPR n. 115/2022
Allegati: CCF_000817.pdf

Si tramette l'allegato.

